

ALLEGATO "U"  
d.D.G. n. 1489/2022

ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
"PIETRO VANNUCCI"  
PERUGIA

## ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" STATUTO

### Titolo I Principi e disposizioni generali

#### Art. 1 - Natura e finalità.

1. L'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" è una istituzione pubblica di alta cultura ed ha personalità giuridica ai sensi delle leggi vigenti. Essa ha sede legale in Perugia, Piazza San Francesco al Prato n. 5.
2. L'Accademia rappresenta la prosecuzione della Accademia del Disegno fondata a Perugia nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e dall'architetto e matematico Bino Sozi.
3. L'Accademia di Belle Arti rappresenta la continuazione giuridica della istituzione costituita con motu proprio pontificio del 1820, disciplinata con decreto legislativo luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1874 e pareggiata con regio decreto 24 giugno 1940, n. 1086.
4. La funzione dell'Accademia è di insegnare e promuovere le Belle Arti. A questo fine:
  - è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica e culturale;
  - promuove e organizza la formazione in didattica, ricerca e istruzione artistica, nel rispetto del principio di libertà di ricerca e di insegnamento;
  - salvaguarda e valorizza il proprio patrimonio artistico, librario, museale ed archivistico con particolare riguardo alle collezioni che compongono il suo insieme museale, eventualmente aderendo a consorzi e ad altre forme associative per agevolarne la pubblica fruizione.
5. L'Accademia svolge la propria attività in modo indipendente da condizionamenti od orientamenti politici, ideologici, religiosi.
6. L'Accademia svolge la sua attività anche con riguardo ai servizi culturali e formativi del territorio umbro e nazionale e favorisce le relazioni artistiche e culturali internazionali. Per favorire le proprie finalità e l'accesso dei suoi allievi al mondo del lavoro, essa promuove iniziative di coordinamento e collaborazione con enti e istituzioni, anche non italiane.
7. L'Accademia ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ma, comunque, nel rispetto dei relativi principi.
8. L'Accademia è regolata dalle leggi e dai regolamenti del settore, dal presente statuto e dai regolamenti interni che sulla sua base verranno emanati.
9. L'ordinamento dell'Accademia si conforma a quello nazionale delle istituzioni di alta formazione.

#### Art. 2 - Patrimonio e finanziamenti.

1. Il patrimonio della Accademia è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili nel tempo conferiti in dotazione o acquisiti da acquisti, lasciti e donazioni.
2. Sono fonti di finanziamento della Accademia:
  - le entrate derivanti dalla propria attività, ivi inclusi i contributi e i diritti pagati dagli studenti;
  - i redditi e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle sue utilizzazioni, anche episodiche;
  - le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche e giuridiche di qualsiasi tipo e genere;
  - i trasferimenti da parte dello Stato e degli enti territoriali o da parte di altri organismi nazionali, sovranazionali o internazionali;
  - i proventi derivanti dalla utilizzazione, anche contrattuale, dei propri beni e delle proprie dotazioni;
  - i proventi derivanti da commesse di opere o di servizi da parte di terzi.

## Titolo II Organizzazione

### Art. 3 - Organi dell'Accademia.

1. Sono organi di governo dell'Accademia:
  - Presidente;
  - Direttore;
  - Consiglio di amministrazione;
  - Consiglio accademico; - Revisori dei conti;
  - Nucleo di valutazione; - Collegio dei professori;
  - Consulta degli studenti.

È organo consultivo, secondo quanto previsto dal presente statuto:

- Assemblea degli accademici.

2. Fatta eccezione per il Collegio dei professori, gli organi durano in carica tre anni e i componenti possono essere confermati nella carica una sola volta. Ove un componente l'organo cessi dalla carica anticipatamente per qualsiasi motivo, il subentrante rimane in carica fino al termine di durata dell'organo. Quest'ultimo periodo, se inferiore a diciotto mesi, non è computato ai fini di cui sopra.

### Art. 4 - Presidente.

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia e ne promuove gli indirizzi generali, salvo quanto previsto dall'art. 5.

Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti designata dal Consiglio accademico in possesso di alta qualificazione professionale e esperienza di organizzazione amministrativa.

Il Consiglio accademico effettua la designazione della terna di cui sopra entro sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato del Presidente uscente. Il Ministro nomina il Presidente entro

trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle designazioni. Nelle more rimane in carica il Presidente uscente.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione da inviarsi almeno sette giorni prima. In caso di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato fino a ventiquattro ore prima della seduta;
- b) sovrintende alle dotazioni finanziarie e immobiliari e alle altre risorse dell'Accademia;
- c) in caso di necessità e di urgenza provvede agli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva;
- d) cura l'immagine e le relazioni esterne dell'Accademia, anche a livello internazionale;
- e) cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari anche al fine delle sponsorizzazioni o dei finanziamenti alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e promosse dall'Accademia;
- f) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario della Accademia ed espone gli indirizzi generali di cui al comma 1.

#### Art. 5 - Direttore.

1. Il Direttore è eletto con voto segreto dai docenti a tempo indeterminato in servizio presso l'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, in possesso di esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. La terza votazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

L'eletto ha l'obbligo di garantire una adeguata presenza presso l'Accademia al fine di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento delle attività di sua competenza.

2. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.

3. Il Direttore, a sua richiesta, può essere esonerato dall'attività di insegnamento previa motivata delibera del Consiglio accademico.

4. Presenta al Consiglio di amministrazione, all'inizio dell'anno accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il Direttore, assunto l'incarico, nomina tra i docenti il vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per l'esercizio delle funzioni che non gli siano espressamente riservate.

6. Assume, in caso di necessità e di urgenza, gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione.

7. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'istituto.

8. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia secondo le previsioni ministeriali.

#### Art. 6 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3, e resta in carica per anni tre.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'Accademia, diverso dal Direttore, designato dal Consiglio accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) un esperto di amministrazione nominato dal Ministro fra personalità del mondo dell'arte e della cultura ovvero del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, a condizione che contribuiscano al funzionamento o al finanziamento dell'Accademia almeno nei termini stabiliti dal Ministero.

4. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Decade dalla carica di consigliere chi non partecipa a tre riunioni consecutive, salvo comprovata giustificazione.

La decadenza non si applica ai componenti di diritto e di nomina ministeriale.

6. Il Consiglio di amministrazione è riunito almeno tre volte l'anno.

7. In particolare il Consiglio di amministrazione attua, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, le linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica definite dal Consiglio accademico; stabilisce gli obiettivi e i programmi di gestione amministrativa; promuove le iniziative di potenziamento delle dotazioni finanziarie dell'Accademia. Inoltre:

- a) delibera, sentito il Consiglio accademico, le proposte di modifica dello statuto da sottoporre al Ministro, nonché i regolamenti di gestione e di organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, la programmazione della gestione economica della Accademia;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e assestamenti, e il rendiconto consuntivo;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente, nonché del personale non docente, sentito, per quest'ultimo, il Direttore amministrativo.

La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) del d.P.R. 132/2003, è approvata dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

#### Art. 7 - Consiglio accademico.

1. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) sei docenti a tempo indeterminato dell'Accademia con almeno tre anni di effettivo servizio, eletti dal Corpo docente al proprio interno;

b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

2. Il Consiglio accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica e culturale;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/1999;

f) può essere sentito dal Consiglio di amministrazione su temi inerenti l'attività didattica, scientifica e di ricerca dell'Accademia;

g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandate dal d.P.R. 132/2003 al Consiglio di amministrazione.

#### Art. 8 - Collegio dei professori.

1. Il Collegio dei professori, presieduto dal Direttore, è composto dai docenti in servizio presso l'Accademia e dai professori a contratto con un modulo almeno semestrale. Il Collegio dei professori è organo consultivo del Consiglio accademico ed esprime i propri pareri in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico.

#### Art. 9 - Assemblea degli accademici.

1. L'Assemblea degli accademici è composta dagli accademici a vita, di merito e di onore.

È nominato accademico di merito colui che si è distinto nelle discipline ed espressioni artistiche. È nominato accademico di onore colui che si è distinto nel campo della cultura o della scienza ovvero che si è reso benemerito nei confronti della istituzione.

Il numero complessivo è non superiore a centocinquanta per ciascuna categoria. Essi sono nominati a voto segreto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico. Conservano

la qualità gli accademici che ne sono in possesso alla data di entrata in vigore del presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Accademia, che la convoca almeno una volta all'anno per acquisire pareri in ordine alla programmazione della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, librario, museale ed archivistico. È altresì convocata quando il suo parere appaia necessario su altri temi, a richiesta del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.

2. L'incarico di componente dell'Assemblea degli accademici è svolto a titolo gratuito.

#### Art. 10 - Consulta degli studenti.

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti iscritti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici se il numero degli iscritti supera i duemila. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

Il regolamento per l'elezione della Consulta e per il suo funzionamento in prima applicazione è approvato dal Consiglio accademico, mentre le variazioni al predetto regolamento saranno adottate dalla Consulta previo parere del Consiglio accademico.

La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri a norma di statuto e di regolamenti, formula proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.

Qualora la Consulta degli studenti non fornisca entro trenta giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

2. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

#### Art. 11 - Revisori dei conti.

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei conti, nominati con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal ministero dell'economia e delle finanze.

2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 20 del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

3. I Revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del decreto ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

#### Art. 12 - Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico. È formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi; in particolare:
  - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica, artistica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.
  - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### Art. 13 - Uffici, organizzazione amministrativa e museo dell'Accademia.

1. L'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile della Accademia è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato secondo quanto disposto dall'art. 14 del d.P.R. 132/2003.
2. Nel museo dell'Accademia confluiscono le dotazioni storiche e contemporanee della pinacoteca, della gipsoteca e del gabinetto dei disegni e delle stampe ed ogni altra presente e futura acquisizione e donazione relativa a tali ambiti.
3. Il museo serve a supporto dell'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica, scientifica e culturale dell'Accademia.
4. Negli ambienti del museo possono essere accolte anche esposizioni temporanee o permanenti. Il Direttore della Accademia, conformemente alle indicazioni e direttive del Consiglio di amministrazione, è responsabile dell'ordinata tenuta e conservazione delle collezioni che compongono il museo, della sua apertura al pubblico e cura [e relazioni esterne inerenti i sistemi museali territoriali.

#### Art. 14 - Direttore amministrativo.

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
2. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e ne cura il buon andamento e l'ordinato svolgimento anche dando esecuzione alle delibere degli organi di gestione.
3. Nel rispetto delle relazioni previste dalla contrattazione nazionale il Direttore amministrativo:
  - a) sottopone agli organi di gestione dell'Accademia proposte inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;



- b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
  - c) predispone, secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il documento di bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio;
  - d) stipula i contratti e le convenzioni, ad eccezione di quelli di competenza del Presidente o del Direttore in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 lettera d) e comma 8 lettera g) della legge 508/1999.
4. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
5. In caso di cessazione del Direttore amministrativo le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal dipendente appartenente all'area direttiva più anziano nel ruolo.
6. Il Direttore amministrativo esercita la mansione di segretario del Consiglio di amministrazione e può farsi assistere per la verbalizzazione da un impiegato da lui designato.

### Titolo III Fonti e norme finali

#### Art. 15 - Autonomia statutaria.

- 1. L'ordinamento interno dell'Accademia è definito dal presente statuto.
- 2. Lo statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'art. 13, comma 1 del d.P.R. 132/2003, sono deliberati e trasmessi al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento della Funzione pubblica. Il Regolamento didattico è trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca che, acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Ata Formazione Artistica e Musicale (CNAM), esercita il controllo.
- 3. Le modifiche al presente statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

#### Art. 16 — Regolamenti.

- 1. Sono subordinati allo statuto i regolamenti di cui all'art. 3 e art. 13 del d.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.
- 2. I regolamenti di cui sopra sono deliberati ed approvati dagli organi di cui all'art. 14 del medesimo d.P.R. 132/03.
- 3. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione.